

Valutazione della compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 e 27-bis del d.lgs. 152/2006 relativo al "Progetto di manutenzione straordinaria di allevamento esistente, con contestuale conversione di un capannone ricovero mezzi agricoli a scrofaia" da realizzarsi in comune di Maleo (LO).

Proponente: Società Agricola Salvaderi Sofia a r.l.

Rif. S.I.L.V.I.A.: VIA0010-LO

PREMESSE

La Società agricola Salvaderi Sofia a r.l., avente sede legale e produttiva in comune di Maleo (LO), cascina Campolandrone, ha presentato in data 28/5/2019 (prot. prov. n. 18086) un'istanza per l'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 relativo al Progetto di manutenzione straordinaria delle strutture aziendali esistenti, con contestuale conversione di un capannone da ricovero mezzi agricoli a scrofaia.

Il progetto in argomento rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato A della l.r. 5/2010 al punto ac) denominato: *impianti per l'allevamento intensivo di animali così specificati: allevamenti di suini con più di 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per scrofe.*

Si premette che presso Cascina Campolandrone si svolge da tempo l'attività di allevamento zootecnico: il precedente titolare, Salvaderi Pierfrancesco, eserciva l'attività di allevamento intensivo di suini all'ingrasso fin dal 2001, ed ottenne l'Autorizzazione Integrata Ambientale con decreto regionale n. 1678 del 25/2/2008 per l'attività IPPC di cui al punto 6.6 – b (allevamento di suini con più di 2.000 posti suini all'ingrasso con peso > 30 kg).

Nel 2011 è stato ridefinito l'assetto societario che ha comportato il subentro della società agricola Salvaderi Sofia a Salvaderi Pierfrancesco; successivamente è stata ridimensionata la consistenza dell'allevamento per cui il nuovo Gestore ha ottenuto l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'AIA, con determinazione dirigenziale n. REGDE/29/2018 del 15/1/2018 emessa dalla Provincia di Lodi.

A valle di tale provvedimento, la Soc. Agr. Salvaderi Sofia a r.l. proseguiva l'attività zootecnica in forza di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale di cui all'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 rilasciata ai sensi della d.g.r. 3792/2012 e con riferimento alla comunicazione della Provincia di Lodi n. prot. 36732 del 30/11/2017.

L'azienda risultava autorizzata per un allevamento di suini all'ingrasso e scrofe con le seguenti potenzialità:

suini – accrescimento/ingrasso: 1.903

suini – scrofe con suinetti destinati allo svezzamento: 494

I suini all'ingrasso erano allevati in soccida secondo la modalità "tutto pieno-tutto vuoto" con arrivo in allevamento al peso vivo di circa 25-30 kg/capo, accresciuti fino al raggiungimento del peso medio di circa 160 kg/capo; raggiunto tale peso medio, i suini uscivano dall'allevamento destinati al macello.

Per i suini da riproduzione, i suinetti erano delocalizzati allo svezzamento.

La soc. agr. Salvaderi Sofia ha nel frattempo progettato la ristrutturazione del complesso produttivo di Cascina Campolandrone per trasformare l'attività esistente in allevamento di sole scrofe con più di 750 posti scrofa, superando in tal modo la soglia di assoggettabilità all'AIA per l'attività IPPC 6.6-c.

Il 4/1/2019 la Società deposita agli atti della Provincia di Lodi (n. prot. 300_2019) l'istanza finalizzata ad ottenere l'AIA ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006 per l'attività IPPC 6.6-c.

La Provincia di Lodi, con nota n. prot. 8487 del 12/3/2019, fa presente alla Società la necessità di acquisire alcuni chiarimenti per poter avviare il procedimento: in particolare osserva che la potenzialità dell'allevamento di scrofe, deducibile dai documenti allegati all'istanza, risulterebbe di 1.029 posti, ponendo l'allevamento al di sopra della soglia della VIA, che è di 900 posti scrofe così come previsto dall'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.

In data 8/4/2019 (prot. prov. n. 12276) la società fornisce i chiarimenti richiesti confermando la potenzialità di 1.029 posti scrofe risultanti dal progetto di ristrutturazione; la Provincia pertanto conferma la necessità di

procedere ai sensi degli artt. 23 e 27-bis del d.lgs. 152/2006 per acquisire il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e archiviare l'istanza di AIA del 4/1/2019.

Iter istruttorio

La Soc. Agr. Salvaderi Sofia a r.l. ha depositato l'istanza di P.A.U.R. mediante l'applicativo informatico S.I.L.V.I.A. il 28/5/2019. Il progetto in argomento necessita l'acquisizione delle seguenti autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati:

- *Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006 per l'attività di allevamento suini con più di 750 posti scrofe, categoria IPPC 6.6-c, allegato VIII parte seconda del medesimo d.lgs. per cui l'autorità competente è la Provincia di Lodi;*

L'intervento in oggetto necessita inoltre dell'acquisizione del titolo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, in quanto ricade all'interno del Parco Adda Sud.

L'istruttoria tecnica rileva che il proponente è già titolare dei suddetti titoli abilitativi, acquisiti in separata sede e prima di presentare l'istanza di AIA e poi di PAUR:

- in data 20/2/2019 ha depositato presso il SUAP di Codogno una SCIA ai sensi dell'art. 23 del DPR 380/2001 per la ristrutturazione delle strutture esistenti presso l'allevamento suinicolo di cascina Campolandrone e in data 16 marzo 2019 l'az. agricola Salvaderi Sofia ha depositato la comunicazione di effettivo avvio dei lavori oggetto della SCIA.
- Il Parco Adda Sud con determinazione n. 219 del 7/11/2018 ha rilasciato il provvedimento di "Autorizzazione paesaggistica semplificata per la manutenzione edifici agricoli presso Cascina Campolandrone del Comune di Maleo".

L'Unità Operativa provinciale procedente ha preso atto che l'intervento oggetto dal procedimento di PAUR è il medesimo per il quale è stata presentata la SCIA richiamata ed è stata acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica e, nell'ottica di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, ha ritenuto di acquisire agli atti del procedimento i suddetti titoli autorizzativi e di circoscrivere il rilascio del PAUR alla sola Autorizzazione Integrata Ambientale.

La procedura si è svolta con i seguenti passaggi amministrativi:

In data 20/12/2019 il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori;

31/7/2019, nota prot. n. 25866: la Provincia ha trasmesso l'avviso di avvenuta messa a disposizione della documentazione relativa al progetto in argomento;

11/10/2019, nota prot. n. 33250: l'Unità Operativa procedente, sentiti gli altri uffici provinciali, ha avanzato la richiesta di completezza documentale ai sensi dell'art. 27-bis, comma 3 del d.lgs. 152/2006;

25/11/2019: la Società Proponente ha trasmesso le integrazioni documentali richieste;

18/12/2019 l'Unità operativa procedente, verificata, congiuntamente alle altre Amministrazioni/Enti interessati, l'adeguatezza e la completezza della documentazione trasmessa dal proponente, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web S.I.L.V.I.A. e contestualmente, con nota prot. n. 41033, ha indetto la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/1990 e nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della medesima legge;

23/1/2020: si è tenuta la prima riunione della conferenza di servizi decisoria;

20/2/2020 (prot. prov. n. 5534): la Società Proponente ha trasmesso i chiarimenti necessari a riscontro della riunione del 23/1/2020;

In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ai fini del computo dei tempi del procedimento, sono stati sospesi i termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020, così come stabilito con D.L. 18/2020 art. 103, comma 1 e D.L. 23/2020 art. 37; per le medesime ragioni, visto il perdurare, anche dopo il 15 maggio, dell'incertezza sulla possibilità di effettuare riunioni e attività lavorative che necessitano della presenza di persone, è stata sospesa la programmazione dei successivi passaggi procedurali, in particolare il sopralluogo istruttorio e le ulteriori sedute della conferenza di servizi decisoria;

16/7/2020: è stato effettuato il sopralluogo istruttorio presso l'area interessata dal progetto alla presenza del responsabile dell'allevamento, del tecnico del Comune di Maleo e del responsabile per l'area del Iodigiano del Servizio Veterinario dell'ATS-Città Metropolitana di Milano;

29/7/2020: si è tenuta la seconda riunione per la conferenza di servizi decisoria.

Pareri degli Enti:

- *Comando provinciale dei VVF*: prende atto della dichiarazione fornita dalla Società non essere titolare di attività rientranti nell'allegato I DPR 151/2011; ribadisce gli aspetti inerenti la sicurezza del lavoro di cui si ribadisce l'osservanza.
- *ATS Città Metropolitana*: con nota n. 10361 del 22/1/2020 (in atti provinciali al n. prot. 1985/2020) comunica che, esaminata la documentazione pubblicata sul sito web regionale SILVIA, nell'ambito del procedimento di VIA, *non si esprimono osservazioni fatta salva l'applicazione delle Best Available Technologies (BAT) relativamente alla gestione e valorizzazione dei reflui zootecnici, al fine di prevenire eventuali esposti per emissioni odorogene.*
- *SUAP di Codogno*: con nota n. 5476/2019 V.P./M.U. – pratica SUAP n. 11776 (prot. prov. n. 35899/2019) comunica che l'az. Agr. Salvaderi Sofia ha depositato una segnalazione certificata ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 380/2001 smi per la ristrutturazione delle opere costituenti un allevamento suinicolo situato nel Comune di Maleo (LO), c.na Campolandrone n. 24, identificato catastalmente ai mappali n. 233/241/280/282/284 del foglio n. 16. Con riferimento alla documentazione disponibile sulla piattaforma regionale SILVIA, conferma che le strutture di allevamento ivi rappresentate corrispondono alle medesime interessate dagli interventi di ristrutturazione compresi nella S.C.I.A. richiamata, con esclusione pertanto di eventuali opere interessanti le strutture di accumulo e maturazione dei reflui zootecnici. Comunica infine che:
 - o Entro i termini previsti dall'art. 23 del DPR 380/2001 smi l'area Tecnica del Comune di Maleo non ha ravvisato motivazioni ostative rispetto alle previsioni dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione del territorio comunale;
 - o La medesima Soc. Agr. Salvaderi Sofia Srl ha depositato in data 16 marzo 2019 (prot. n. 9278) la comunicazione di effettivo avvio dei lavori oggetto della S.C.I.A.
- *ARPA Lombardia*: ha inviato in data 27/7/2020 (in atti provinciali al n. prot. 20745/2020) il Piano di Monitoraggio e controllo funzionale all'allegato tecnico AIA.

Osservazioni del pubblico

Durante la procedura relativamente alla pronuncia di compatibilità ambientale, non sono pervenute osservazioni del pubblico.

➤ **Inquadramento territoriale e compatibilità degli strumenti urbanistici**

Il complesso è ubicato nel territorio comunale di Maleo e individuato catastalmente sui mappali 72, 84, 233, 241, 280, 281, 282, 283, 284 del foglio 16 del comune di Maleo. L'intervento interessa i fabbricati già insistenti sui mappali 233-241-280-282. Per il fabbricato individuabile catastalmente al mappale 284 è stata apportata una modifica d'uso (da deposito mezzi/barchessa a porcilaia).

L'area di progetto è inquadrata dal punto di vista territoriale come segue:

PGT: da tav. A.2.3.6_uso del suolo a scala comunale il sito ricade in Area "Agricola seminativa".

PTCP vigente della Provincia di Lodi: l'area di interesse è classificata come "Ambito rurale di valorizzazione ambientale", di cui all'art. 27, comma 1 degli Indirizzi Normativi di PTCP.

Il progetto è inserito all'interno del "Corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale – primo livello della rete ecologica dei valori ambientali", di cui all'art. 26, comma 1 degli Indirizzi Normativi di PTCP, corrispondente con il perimetro del Parco Adda Sud.

Per quanto sopra, trattandosi di intervento coerente con aree destinate all'agricoltura, non si rilevano elementi di incompatibilità con il PTCP vigente, evidenziando che, essendo il progetto localizzato interamente all'interno del perimetro del Parco Adda Sud, il PTCP vigente, all'art. 21, comma 2 degli

Indirizzi Normativi, stabilisce che: *“per le aree ricomprese all'interno del Parco Regionale valgono le prescrizioni e le funzioni di natura autorizzatoria stabilite dai PTC del Parco Regionale Adda Sud”*.

Parco Adda Sud: Il progetto ricade in aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1, relativa al Parco Adda Sud, del d.lgs. 42/2004, pertanto necessita di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004.

il Parco Adda Sud ha rilasciato, con riferimento al progetto in argomento, Determina del Responsabile del Settore urbanistica agricoltura forestazione del Parco Adda Sud n. 219 del 07.11.2018, avente ad oggetto: *“Autorizzazione Paesaggistica semplificata per la manutenzione edifici agricoli presso la cascina Campolandrone del comune di Maleo – istanza presentata da Salvaderi Sofia soc. agr. a.r.l.”*.

Rete Ecologica Regionale (d.g.r. n. 8/10962 del 30/12/2009): L'area di progetto risulta localizzato all'esterno di elementi appartenenti della RER.

Piano di Indirizzo Forestale (Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53/2011): L'area di progetto non interferisce con il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi.

Valutazione di Incidenza (art. 5 del D.P.R. 357/97): Il Sito Natura 2000 più prossimo all'area di progetto, posto a circa 1,6 km di distanza, è il SIC IT20A0001 *Morta di Pizzighettone*, ricompreso all'interno del Parco Adda Sud, che vede, pertanto, come Ente Gestore il Parco stesso.

Si prende atto che con nota del 17/10/2019, protocollo n. 4089 del 18/10/2019 (prot. prov. n. 34292) il Parco Adda Sud ha ritenuto che i lavori non siano da sottoporre a studio di incidenza, non risulta, pertanto, necessario effettuare la Valutazione di Incidenza.

➤ **Inquadramento progettuale**

L'intervento in argomento non comporta la realizzazione di nuovi manufatti ma interessa unicamente le strutture esistenti presso Cascina Campolandrone che vengono ristrutturate/ammodernate mantenendo la funzione di porcilaia, mentre solo nel caso della struttura originariamente adibita a deposito attrezzi (barchessa), la ristrutturazione ha comportato una modifica d'uso essendo stata riconvertita a scrofaia (identificata come STR 00).

Il progetto comporta la trasformazione dell'attività dell'azienda agricola finalizzata ad allevare solo suini da riproduzione (scrofaia). Pertanto, i suini che arriveranno in azienda, risulteranno costituiti dalle sole scrofette da rimonta necessarie alla turnazione della riproduzione.

Si riassumono di seguito gli aspetti essenziali che interessano il sito oggetto dell'intervento:

struttura n. 1: struttura già adibita a scrofaia, è ristrutturata all'interno, con una diversa ripartizione degli spazi, mantenendo la destinazione d'uso;

struttura n. 2: la costruzione è ristrutturata solo all'interno e destinata ad ospitare gli uffici e due sale destinate allo stazionamento temporaneo degli animali, come infermeria ed eventuale quarantena;

strutture 3, 4, 5: originariamente destinate al reparto ingrasso, sono ristrutturate e destinate alle scrofe, reparto gestazione e box verri;

struttura n. 6: originariamente destinata al reparto ingrasso, è ristrutturata e destinata a ospitare le gabbie parto e il reparto inseminazione;

struttura 00: in origine adibita a ricovero automezzi è completamente ristrutturata e adibita a ospitare le gabbie parto.

Per le strutture 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non cambia sostanzialmente la modalità di raccolta e veicolazione dei liquami, mentre per la struttura 00 è prevista la predisposizione di una nuova linea di scarico, tipo vacuum system, che la collega alla vasca finale STO 08, esistente.

Le vasche di stoccaggio finale dei liquami (STO 08 e STO 09) non sono interessate dal progetto di ristrutturazione, sono invece previsti alcuni interventi migliorativi per adeguare le strutture alle migliori tecniche disponibili previste dalla normativa in materia di AIA, come la copertura e l'implementazione di un sistema di acidificazione del liquame, quest'ultimo in corrispondenza della STO 08.

Potenzialità dell'allevamento:

La potenzialità dell'allevamento, a conclusione del progetto di riconversione, è di 2.037 posti, di cui 1.376 ascrivibili all'attività IPPC di allevamento scrofe e 660 alle scrofette da rimonta e verri (attività connessa NON IPPC).

Si precisa che la potenzialità è stata rivista al rialzo rispetto all'originale conteggio di 1.029 posti indicato nell'istanza depositata dal Proponente e fissata a **1.376**: tale valore è stato calcolato tenuto conto dei vincoli e dei criteri previsti dalla normativa in materia di benessere animale e, in via cautelativa, si sono considerate utili per la determinazione della potenzialità IPPC e la definizione dei "posti scrofe" anche alcune strutture non occupate stabilmente dagli animali e il reparto destinato alle scrofette fecondate e che non hanno mai partorito che, di prassi, non sono conteggiate tra le scrofe ma tra le categorie dei suini all'ingrasso:

- STR 01_B e STR 06_B, strutture destinate all'inseminazione e quindi non occupate stabilmente dagli animali;
- STR 01_B, destinate alle scrofette fecondate e mai partorito
- STR 02_B, adibita a infermeria e non stabilmente occupata

Il valore di potenzialità così definito è riferita al solo conteggio dei "posti scrofa" ai fini del rilascio dell'AIA e della definizione della potenzialità per cui si rilascia l'autorizzazione integrata ambientale all'allevamento (allegato B); tale valore non tiene conto della categorie degli animali allevati utilizzate per altri scopi (es. adempimento alla direttiva nitrati o a normativa di carattere sanitario).

Fabbricato	ID reparto	Categoria capi allevati	Tipo di stabulazione	SUA complessiva m ²	n. parco- box - gabbie	tipologia
1	1A	scrofette al primo parto	zona parto_ gabbie	0	60	gabbie
	1B	scrofette fecondate ma mai partorito	parchi gestazione	533	4	parck
	1C	Scrofette	box adattamento	67,704	2	parck
	1D	Scrofette	box con gabbie inseminazione	0	26	parck con gabbie
	1E	Scrofette	box adattamento	93,96	1	parck
	1E	rimonta (se scrofette < 40 kg)	capannine	170	2	parck
2	2A	Scrofette	quarantena in box	78	12	box
	2B	Scrofe	infermeria in box	66	6	box
3	3A	Scrofe	parchi gestazione	491	3	parck
	3B	Verri	box verri	6,232	2	box
4	4A	Scrofe	parchi gestazione	424	3	parck
	4B	Verri	box verri	6,232	1	box
5	5A	Scrofe	parchi gestazione	648	4	parck
	5B	Verri	box verri	6,668	2	box
6	6A	Scrofe	zona parto_ gabbie	0	80	gabbie
	6B	Scrofe	box inseminazione	0	91	gabbie inseminazione
00	00	Scrofe	zona parto_ gabbie	0	160	gabbie

Le strutture di allevamento in progetto si caratterizzano per la presenza di una fossa sottogrigliato per la raccolta del liquame:

Le strutture 3-4-5-6 e la struttura 1 (limitatamente a 01_C e 01_E) sono dotate di pavimento fessurato (PTF) e fossa sottostante con svuotamento frequente dell'effluente.

Le strutture 01 (STR 01_A, STR01_B, STR 01_D,) e 00 sono dotate di PTF e fossa sottostante dotata di sistema a depressione per la rimozione frequente del liquame (vacuum system).

➤ Inquadramento ambientale

Emissioni in atmosfera

Stima mediante *BAT-Tool*: nel corso dell'istruttoria è stata acquisita la stima delle emissioni in atmosfera elaborata con l'utilizzo del software *BAT-Tool* messo a punto nell'ambito del Programma *Life PrepAir*.

Scenario (Emissioni complessive)	Ammoniaca (NH ₃) kg/anno	Metano (CH ₄) kg/anno	Protossido di azoto (N ₂ O) kg/anno
Azienda standard	20.579	-	-
Complesso IPPC <i>senza</i> acidificazione refluo e copertura vasche	7.353	39.811	86
Complesso IPPC <i>con</i> acidificazione refluo e copertura vasche	6.120	39.811	71

Limitatamente agli aspetti legati alle emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'esercizio dell'allevamento intensivo, si rileva che lo "stato di progetto" dell'azienda ha delle performance ambientali migliori rispetto all'azienda standard e/o priva delle BAT legate allo stoccaggio del refluo.

Emissioni odorigene

Allo stato attuale – tenendo conto che nell'area risultano presenti altri allevamenti zootecnici – non si ha evidenza di segnalazioni/percezioni olfattive sgradevoli nell'area d'intorno all'allevamento.

Si prende atto che il progetto prevede la realizzazione di opere e messa in atto di modalità gestionali dell'allevamento rispondenti ai requisiti dettati dalle BAT e finalizzati al contenimento e alla riduzione delle potenziali emissioni odorigene. In particolare:

- Il progetto prevede l'adozione di un sistema di stabulazione che mantiene gli animali e le superfici asciutti e puliti, riduce le superfici di emissione degli effluenti di allevamento e garantisce una rimozione frequente degli effluenti trasferendoli verso un deposito di stoccaggio esterno;
- nelle strutture è previsto lo svuotamento frequente delle vasche di stoccaggio sottogrigliato al fine di minimizzare le emissioni da effluenti interne alle strutture di stabulazione, con veicolazione frequente verso strutture di stoccaggio esterne;
- le strutture di stoccaggio – già tutte esistenti e non interessate dal progetto di ristrutturazione – sono già realizzate con dimensioni tali da garantire un ridotto rapporto tra la superficie emittente e il volume di deposito di stoccaggio. Inoltre è prevista l'aggiunta di copertura con telo flottante (STO 08) o con LECA (STO 9);
- la distribuzione dell'effluente aziendale per la sua valorizzazione agronomica prevede l'incorporazione degli effluenti di allevamento entro il minor tempo possibile.

L'azienda dichiara inoltre di adottare la BAT 12 (si veda l'allegato B), per cui ha effettuato un'analisi previsionale sul possibile impatto degli odori da cui emerge che *l'azienda fornisce un contributo assai contenuto alle concentrazioni di odori che possono investire le aree abitate, cui tuttavia potranno aggiungersi le ricadute di altre aziende zootecniche. Nel caso del centro di Maleo vi sono sorgenti molto più vicine dell'abitato, se non addirittura inserite nello stesso contesto urbano.*

È inoltre intenzione dell'azienda implementare un sistema di acidificazione del refluo prodotto (BAT 16-c) presso lo stoccaggio STO08. Questo, riducendo l'emissione di NH₃ in atmosfera, contribuirà a prevenire la diffusione di odori.

Emissioni fase di cantiere

L'intervento in argomento non prevede l'esecuzione di scavi.

L'azienda riferisce delle buone pratiche attuate nelle attività di fase di cantiere:

- pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere;
- nel caso si renda necessario l'utilizzo di mezzi che movimentano terra o materiale polverulento, gli stessi risulteranno coperti con appositi teli;

- attuazione di operazioni di bagnatura delle piste di cantiere, con frequenza da adattare in funzione delle condizioni operative e meteorologiche al fine di garantire un tasso ottimale di umidità del terreno;
- i depositi di materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione, in caso di vento, saranno umidificati;
- limitazione della velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area e in particolare lungo i percorsi sterrati (ad esempio con valori massimi non superiori a 20/30 km/h);
- divieto di combustione all'interno dei cantieri.

Oltre a quanto già indicato, è valutata di volta in volta la necessità di intervenire con ulteriori accorgimenti/interventi quali:

- impiegare, ove possibile, apparecchi di lavoro a basse emissioni/con motore elettrico
- per la logistica: pianificazione adeguata delle fasi, degli orari di lavoro e di movimentazione dei materiali.

È prevista inoltre l'ottimizzazione dei viaggi dei mezzi verso i diversi siti di approvvigionamento dei materiali prevedendo, per quanto possibile, una minimizzazione dei viaggi di rientro/uscita a vuoto e organizzando adeguatamente le operazioni di carico e scarico dei mezzi all'interno del cantiere.

Rumore

Il complesso aziendale è ubicato in area definita "classe III - tipo misto" in base al Piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune di Maleo. I limiti di immissione previsti per aree di classe III sono di 60 dB(A) in periodo diurno e di 50 dB(A) in periodo notturno.

Come si evince dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata all'istanza, l'intervento risulta compatibile in quanto rispetta quanto previsto dalla legge quadro 447/95 sia in termini di limiti assoluti sia in termini di limiti differenziali. Dal calcolo del futuro incremento di pressione sonora da imputare alla realizzazione dell'opera, a seguito delle considerazioni sopra riportate, il funzionamento rispetterà i limiti acustici di immissione ed emissione previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

I rilevamenti fonometrici da effettuare dopo il completamento dell'intervento presso l'allevamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Emissioni idriche su suolo e sottosuolo

Movimentazione liquami: La principale criticità è riconducibile al sistema di raccolta, veicolazione e stoccaggio dei liquami, in particolar modo con riferimento alle strutture esistenti. Si considera in particolare che per le strutture 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non vengono effettuati interventi sui sistemi di raccolta e veicolazione dei liquami, e solo per la struttura 00 il progetto prevede la predisposizione di una nuova linea di scarico, tipo vacuum system, che la collega alla vasca finale STO 08 esistente.

Si prende atto di quanto indicato nell'integrazione allo SIA nel quale l'azienda dichiara che le nuove strutture di veicolazione sono a perfetta tenuta idraulica mentre, per quel che riguarda le strutture esistenti, in occasione dell'esecuzione dell'intervento in progetto, viene verificato anche lo stato di fatto mediante spurgo delle linee collettrici principali con verifica del regolare deflusso.

Così come declinato più in dettaglio nell'Allegato tecnico AIA (allargato B), l'azienda è tenuta a dar seguito al piano di Monitoraggio e controllo sull'installazione IPPC nel suo complesso che prevede, tra l'altro, il controllo periodico della falda attraverso piezometri da realizzare ad hoc, oltre che la perizia di tenuta decennale per gli stoccaggi degli effluenti non palabili.

Serbatoio gasolio: l'azienda è dotata di serbatoio per il gasolio a uso agricolo, munito di vasca di contenimento e coperto come da norma ed è posizionato su pavimentazione impermeabilizzata, in ottimo stato di tenuta, dotata di cordolo atto al contenimento di eventuali piccoli sversamenti in fase di carico/rifornimento.

Area disinfezione mezzi: i mezzi in entrata e uscita, risultando già stati sottoposti al trattamento di sanificazione da parte del trasportatore, vengono semplicemente nebulizzati con disinfettante autorizzati "non schiumogeni" su aree impermeabilizzate. I prodotti non formano condense che richiedano la captazione. L'area è dotata, in ogni caso, di vaschetta a tenuta per la raccolta dell'eventuale gocciolamento.

Emissioni idriche in acque superficiali

Acque meteoriche: le acque ricadenti su superfici non impermeabilizzate, sono disperse nel terreno. Le altre – su superfici impermeabilizzate – vengono convogliate in pozzetti di prima pioggia e fatte defluire in corpo idrico superficiale denominato colatore Trecchi.

Acque reflue domestiche: è prevista la realizzazione di un locale da adibire a spogliatoio e servizi igienici per i dipendenti per i dotato di uno scarico (imhoff) con sub irrigazione soggetto al r.r. 6/2019 e assoggettato alle prescrizioni di legge, richiamate nell'Allegato Tecnico AIA – Quadro prescrittivo E.

Derivazione acque sotterranee

In relazione agli aspetti legati a derivazioni delle acque sotterranee, si prende atto che gli attuali fabbisogni idrici ad uso zootecnico vengono soddisfatti mediante un pozzo esistente e che l'intervento in progetto comporta una diminuzione dei volumi prelevati.

Rifiuti

La produzione di rifiuti rimane sostanzialmente invariata rispetto allo stato di fatto. I rifiuti decadenti dalla normale attività di allevamento sono gestiti come deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera b) del d.lgs. 152/2006.

I rifiuti vengono raccolti nell'apposita area attrezzata (con pavimento impermeabilizzato, sistema di pendenza per contenere eventuali sversamenti accidentali e al coperto), divisi in categorie omogenee e destinati al successivo ritiro da parte delle ditte specializzate ed autorizzate per specifica tipologia di rifiuto.

Viabilità e traffico

L'area oggetto dell'intervento è esterna al centro abitato di Maleo a cui è possibile accedere tramite la strada c.na Campolandrone avente scarico sulla via Borgonuovo indi sulla S.P. 27 "Castiglione d'Adda – Castelnuovo Bocca d'Adda", in prossimità del magazzino provinciale.

L'attività aziendale prevede il passaggio di vari automezzi (agricoli e non) che, con riferimento alle diverse fasi del progetto, può essere così caratterizzato:

- veicoli circolanti nella fase di cantiere per la gestione dell'allevamento:
 - o n. 1 autotreno a settimana per conferimento del mangime (capannoni 3-4-5 e 6 vuoti)
 - o n. 1 motrice ogni 3 mesi per scrofette da rimonta
 - o n. 6-8 autotreni/anno per carico di magroncelli
 - o 28-30 autotreni/anno per trasporto suini grassi da mandare al macello o ad altro allevamento
 - o n. 1 camion per ritiro animali morti ogni 3 mesi
- veicoli circolanti nella fase di cantiere per l'esecuzione delle opere edili:
 - o n. 1 autovettura/giorno del capocantiere
 - o n. 1 furgone/giorno degli operai
 - o n. 1 autovettura ogni 6 mesi del titolare dell'impresa edile
 - o n. 5 autocarri/mese per il trasporto dei materiali
 - o n. 2 mezzi/mese per trasporto macchinari edili
 - o n. 4 autocarri/mese per trasporto macerie
 - o n. 2 mezzi 3 volte al mese tecnici DL e CSE
- veicoli circolanti al termine della fase di cantiere, stimati per l'attività ordinaria di gestione dell'allevamento:
 - o n. 1 autotreno/settimana per il mangime
 - o n. 1 motrice a settimana per trasporto lattoni verso altri allevamenti;
 - o n. 1 camion per ritiro suini morti ogni 3 mesi
 - o n. 1 camion ogni 3 mesi per arrivo scrofette da rimonta

Viste le informazioni fornite nello SIA, si ritiene che il traffico generato dall'esecuzione del progetto non sia tale da produrre ricadute significative sulla rete stradale extraurbana di competenza provinciale.

Biodiversità

In attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. n. X/5565 del 12 settembre 2016, che ha approvato le "Linee guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione di studi di

impatto ambientale e degli studi preliminari a supporto delle procedure di valutazione ambientale”, il proponente ha applicato la metodologia compilando la check list di caratterizzazione ambientale.

Tenuto conto dell’inserimento territoriale già descritto nei paragrafi precedenti, la caratterizzazione ambientale evidenzia che il progetto interessa un sito che ricade interamente all’interno del Parco Adda Sud, e posto a circa 1,6 km di distanza dal Sito Natura 2000 denominato SIC IT20A0001 *Morta di Pizzighettone*, il cui Ente Gestore è il Parco stesso. Poiché la struttura è già esistente ed in attività e l’intervento modificherà solo la tipologia d’allevamento (da riproduzione ed ingrasso a solo riproduzione) il Proponente ritiene l’assenza di ricadute sul sito.

Il Parco Adda Sud ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica semplificata per l’intervento di manutenzione degli edifici agricoli presso la Cascina Campolandrone con determinazione n. 219 del 7/11/2018.

In relazione al SIC IT20A0001 *Morta di Pizzighettone*, considerato che tra il SIC e cascina Campolandrone scorre l’Adda e che anche in caso di “incidente” non sono possibili interferenze con il SIC in questione, il Parco, in qualità di ente Gestore, ha ritenuto che l’intervento in progetto non sia da sottoporre a studio di incidenza, e non risulta, pertanto, necessario effettuare la Valutazione di Incidenza.

Come già indicato nel paragrafo sull’inquadramento territoriale, l’area oggetto di intervento è all’esterno di elementi appartenenti della RER e non interferisce con il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi.

Salute pubblica

È stata effettuata la valutazione delle ricadute/ripercussioni sull’ambiente ipotizzabili in seguito alla realizzazione delle opere di progetto e che sono ritenute significative per la componente Salute Pubblica. Sulla base della valutazione effettuata con la metodologia prevista dalla d.g.r. 8 febbraio 2016 n. X/4792, il SIA conclude che le ripercussioni sulla componente Salute Pubblica, in seguito alla realizzazione della manutenzione straordinaria aziendale, non sono significative poiché le eventuali ricadute dirette dell’intervento in oggetto sulle diverse componenti ambientali risultano non apprezzabili già nell’immediato intorno dal perimetro dell’insediamento e ritiene che non “esiste popolazione direttamente esposta” alle possibili ripercussioni sull’ambiente nello scenario futuro.

Componente turistica/culturale

Il progetto non ha implicazioni rispetto agli ambiti culturali e turistici di interesse provinciale.

Migliori tecniche disponibili

L’attività esercita dall’azienda agricola Salvaderi Sofia a r.l., in esito al completamento delle opere in progetto, è soggetta all’applicazione della normativa IPPC e ad Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività di allevamento di scrofe con più di 750 posti scrofe (categoria IPPC 6.6-c). Il proponente, in qualità di Gestore del complesso IPPC, ha effettuato la valutazione dell’applicazione nell’intero insediamento delle migliori tecniche disponibili (BAT) per il comparto zootecnico, così come individuate nella Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017.

La valutazione effettuata, recepita nell’Allegato Tecnico AIA – quadro D (parte integrante e sostanziale del Provvedimento di Autorizzazione Unica Regionale), rileva complessivamente una sostanziale conformità dell’allevamento alle BAT.

In particolare il proponente adotta la seguente combinazione di BAT classificate in base all’efficacia ambientale, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla d.g.r. 1926/2019 recante gli indirizzi regionali per la gestione dei riesami delle AIA zootecniche, che si ritengono applicabili anche al procedimento in esame:

Fase dell'allevamento interessata	BAT adottata	Efficacia ambientale
Ricoveri	BAT 30-a.1 (STR 01_A, 01_B, 01_D, 00)	Medio-alta efficacia
	BAT 30-a.2 (STR 06_B in assenza di acidificazione)	Medio-alta efficacia
	BAT 30-a.5 in assenza di acidificazione (STR 01_C, 01_E_box, 02, 03, 04, 05, 06_A)	Medio-alta efficacia
	BAT 30-a.7 (STR 01_E_capannine)	Bassa efficacia
	BAT 30.d (STR 03, 04, 05, 06) (*)	Medio-alta efficacia
Stoccaggi	BAT 16-b.2 (STO 08)	Alta efficacia
	BAT 16-b.3 (STO 09) - leca	Bassa Efficacia
	BAT 16-c (STO 08) (*)	non classificata
Spandimento agronomico	BAT 21-d	Alta efficacia
	BAT 21-e (*)	non classificata

(*) l'azienda intende implementare un sistema di acidificazione del liquame in corrispondenza dello stoccaggio STO 08 che, in linea generale, interesserebbe i liquami provenienti dalle strutture STR 02-03-04-05-06-00. In questa tabella è stata attribuita la BAT 30.d alle sole strutture STR 03-04-05-06 in coerenza con l'elaborato BAT-Tool: infatti nello scenario che prevede l'uso dell'acidificazione per STR 00 si è mantenuta l'attribuzione della BAT 30-a.1.

Per le medesime strutture viene riportata in tabella anche la BAT relativa allo scenario in assenza dell'acidificazione, tenuto conto del fatto che alla data di stesura del presente allegato il sistema di acidificazione non è ancora implementato.

La decisione (UE) 2017/302 della Commissione sulle BAT conclusion IRPP prevede che l'acidificazione dell'effluente sia riconducibile anche alle emissioni dagli stoccaggi del liquame (BAT 16-c) e alle attività di spandimento agronomico (BAT 21-e), le corrispondenti BAT pertanto sono inserite nella presente tabella. La d.g.r. 1926/2019, cui si fa riferimento per valutare l'efficacia ambientale della tecnica, non fornisce però alcuna classificazione in tal senso.

Di seguito si riporta un confronto con i BAT-Ael delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini (elaborazione con BAT-Tool):

Macrocategoria	Emissioni NH ₃ ricovero SENZA acidificazione	Emissioni NH ₃ ricovero CON acidificazione	BAT-AEL (tab. 2.1 BAT conclusion IRPP)
Scrofe in zona parto	3,04 kg/capo/anno	2,76 kg/capo/anno	5,6 kg/capo/anno
Scrofe in gestazione	3,03 kg/capo/anno	2,08 kg/capo/anno	2,7 kg/capo/anno
Suini all'ingrasso (> 30 kg)	1,40 kg/capo/anno	1,36 kg/capo/anno	2,6 kg/capo/anno

Una eventuale criticità nel rispetto del BAT-Ael potrebbe verificarsi per i ricoveri destinati alle scrofe in gestazione laddove non andasse a buon fine l'acidificazione del liquame.

Misure Mitigative, Compensative e di Monitoraggio

Il Gestore dell'attività IPPC è tenuto a rispettare il Piano di Monitoraggio e Controllo contenuto nell'Allegato Tecnico AIA – quadro F e a pubblicare annualmente gli esiti dei monitoraggi sull'applicativo informatico A.I.D.A.

Ai sensi del 29-sexies, comma 6-ter del d.lgs. 152/2006 il sito è assoggettato a Visite Ispettive periodiche condotte da ARPA Lombardia, che prevedono l'esame degli effetti ambientali indotti dall'attività esercita.

➤ **Disposizioni conclusive**

Considerata la sostanziale coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione a livello locale e sovra comunale,

tenuto conto che lo SIA analizza in modo complessivamente adeguato le componenti ed i fattori ambientali coinvolti dal progetto e individui gli impatti e le azioni fondamentali per la loro mitigazione,

non si riscontrano elementi legati alla realizzazione del progetto che possano causare particolari ripercussioni sull'ambiente.

Alla luce di quanto sopra si esprime una **pronuncia di compatibilità ambientale positiva** in merito al progetto di manutenzione straordinaria di allevamento esistente, con contestuale conversione di un capannone ricovero mezzi agricoli a scrofaia" da realizzarsi in comune di Maleo (LO).

Quadro delle prescrizioni

- Il Gestore dovrà comunicare la conclusione dei lavori di ristrutturazione e il completamento delle operazioni di accasamento degli animali con il raggiungimento della consistenza definitiva dell'allevamento;
- Entro 90 giorni da tale data, devono essere eseguite nuove valutazioni fonometriche post-operam; gli esiti di tali valutazioni devono essere conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione per eventuali controlli e verifiche;
- Il gestore deve verificare la presenza di nulla osta idraulico allo scarico delle acque meteoriche in c.i.s. da parte del gestore dello stesso e trasmetterne copia all'autorità competente; laddove non fosse disponibile, deve essere presentata richiesta all'ente Gestore entro 90 giorni dal rilascio del PAUR e darne comunicazione all'autorità competente;
- in relazione al sistema di acidificazione, considerata la singolarità della tecnica che costituisce un unicum nella realtà provinciale, si prescrive di comunicare la data di messa in funzione di detto sistema e, a decorrere da tale data ed entro il termine del primo anno di funzionamento, il Gestore deve relazionare l'autorità competente sull'avvenuta modalità di gestione aziendale e sugli effettivi risultati conseguiti, anche in accordo con il piano di monitoraggio contenuto nell'allegato tecnico AIA – quadro F.
- considerato che il progetto dell'impianto di acidificazione prevede anche il posizionamento di un pozzetto a tenuta a presidio dell'area di stoccaggio dell'acido, l'azienda, una volta definite le specifiche tecniche, deve mandare copia del progetto definitivo all'autorità competente.